



Titolo

Tribunale federale – art. 85, comma 1, CGS – termine di tre giorni antecedenti all'udienza -ratio – scadenza del termine - costituzione direttamente in udienza - ammissibilità

Descrizione

Lo spirare termine dei tre giorni antecedenti la data fissata per l'udienza entro il quale le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa, cristallizza l'oggetto del contendere, fissando definitivamente il *petitum* e la *causa petendi* e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l'ammissione. Esso non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte resistente, cui però è consentito semplicemente difendersi dalle richieste della parte ricorrente, senza poter sollevare eccezioni in senso stretto e né ampliare in alcun modo la materia del contendere (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 63/2023-2024).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 84/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 85, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0084 CFA del 24 gennaio 2025 (sig. Antonino Gregorio Maurizio Taranto/Sig. Antonino Santoro)